

**CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DEGLI SPAZI SPORTIVI
SCOLASTICI IN ORARIO EXTRA SCOLASTICO**

L'anno 2026 il giorno presso la sede del Comune di Barberino Tavarnelle
tra:

- Comune di Barberino Tavarnelle (di seguito "Comune")
- assegnatario

Richiamati:

- L. n. 53/2026 *"Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonché al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38, in materia di utilizzazione degli impianti sportivi scolastici da parte delle associazioni o società sportive."*

- art. 12 della L.n. 517/1977:

"(...) Gli edifici e le attrezzature scolastiche possono essere utilizzati fuori dell'orario del servizio scolastico per attività che realizzino la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile; il comune o la provincia hanno facoltà di disporre la temporanea concessione, previo assenso dei consigli di circolo o di istituto, nel rispetto dei criteri stabiliti dal consiglio scolastico provinciale. Le autorizzazioni sono trasmesse di volta in volta, per iscritto, agli interessati che hanno inoltrato formale istanza e devono stabilire le modalità dell'uso le conseguenti responsabilità in ordine alla sicurezza all'igiene ed alla salvaguardia del patrimonio."

- art. 96 del D. Lgs. n.297/1994 ed in particolare:

"4. Gli edifici e le attrezzature scolastiche possono essere utilizzati fuori dell'orario del servizio scolastico per attività che realizzino la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile; il comune o la

provincia hanno facoltà di disporre la temporanea concessione, previo assenso dei consigli di circolo o di istituto. Resta fermo quanto previsto dal comma 4-bis.

4-bis. Con apposite convenzioni il comune o la provincia, sentite le istituzioni scolastiche interessate, mettono a disposizione delle società e delle associazioni sportive gli impianti sportivi scolastici e le relative attrezzature al di fuori dell'orario di svolgimento del servizio scolastico e delle attività extracurricolari previste dal piano triennale dell'offerta formativa nonché nel periodo che intercorre tra la fine e l'inizio delle lezioni dell'anno scolastico. I consigli di circolo o di istituto possono negare l'assenso all'utilizzo delle palestre, delle aree di gioco e degli impianti sportivi scolastici nei casi previsti dall'articolo 6, comma 4-bis, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38. Sono posti a carico del concessionario gli obblighi di gestione, cura e pulizia delle attrezzature e degli impianti sportivi scolastici nonché gli adempimenti occorrenti per garantire la funzionalità degli stessi al termine di ogni utilizzo. Dall'attuazione delle convenzioni di cui al primo periodo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

5. Le autorizzazioni sono trasmesse di volta in volta, per iscritto, agli interessati che hanno inoltrato formale istanza e devono stabilire le modalità dell'uso e le conseguenti responsabilità in ordine alla sicurezza, all'igiene ed alla salvaguardia del patrimonio.”

- art. 38 del Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 129/2018 (uso temporaneo e precario dell'edificio scolastico):

“1. Le istituzioni scolastiche possono concedere a terzi l'utilizzazione temporanea dei locali dell'edificio scolastico, nel rispetto di quanto previsto

nella delibera di cui all'articolo 45, comma 2, lett. d), a condizione che ciò sia compatibile con finalità educative, formative, ricreative, culturali, artistiche e sportive e con i compiti delle istituzioni medesime. 2. La concessione in uso dei locali dell'edificio scolastico può avvenire anche nei periodi di sospensione dell'attività didattica, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 22, della legge n. 107 del 2015. 3. Il concessionario assume gli obblighi di custodia dei locali ricevuti e dei beni ivi contenuti ed e' gravato in via esclusiva di ogni responsabilità connessa alle attività che svolge nei predetti locali, con riferimento agli eventuali danni arrecati a persone, a beni, nonché alle strutture scolastiche. Il concessionario assume, altresì, l'obbligo di sostenere le spese connesse all'utilizzo dei locali. 4. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente, i locali dell'edificio scolastico possono essere concessi esclusivamente per utilizzazioni precarie e di carattere sporadico e previa stipulazione, da parte del concessionario, di una polizza per la responsabilità civile con un istituto assicurativo.”

- art. 6 del D. Lgs.n. 38/2021 ed in particolare:

“4. Le palestre, le aree di gioco e gli impianti sportivi scolastici, compatibilmente con le esigenze dell'attività didattica e delle attività sportive della scuola, comprese quelle extracurricolari ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, devono essere posti a disposizione di società e associazioni sportive dilettantistiche aventi sede nel medesimo comune in cui ha sede l'istituto scolastico o in comuni confinanti anche ai fini dello svolgimento delle sedute di allenamento e delle gare ufficiali.

4-bis. Per le finalità di cui al comma 4, i consigli di istituto o di circolo,

all'atto dell'approvazione o dell'aggiornamento del piano triennale dell'offerta formativa, comunicano all'ente locale proprietario le attività didattiche e sportive della scuola, di cui al medesimo comma 4, che impediscono l'utilizzo, anche parziale, delle palestre, delle aree di gioco e degli impianti sportivi scolastici;

- l'art. 17 della L.R.T. 21/2015 stabilisce che gli enti locali stipulano convenzioni, secondo criteri di economicità e razionalità, per l'utilizzo degli impianti sportivi scolastici in orari extrascolastici, compatibilmente con le esigenze dell'attività didattica e delle attività sportive della scuola con i soggetti individuati all'art. 14, comma 1 della medesima L.R., aventi sede nel medesimo comune in cui ha sede l'istituto scolastico o in comuni confinanti. Le convenzioni stabiliscono le modalità, le condizioni per l'uso, le pulizie e la custodia dell'impianto sportivo;

- ai sensi del comma 4 art. 6 del D. Lgs. 38/2021 *“Le palestre, le aree di gioco e gli impianti sportivi scolastici, compatibilmente con le esigenze dell'attività didattica e delle attività sportive della scuola, comprese quelle extracurricolari ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, devono essere posti a disposizione di società e associazioni sportive dilettantistiche aventi sede nel medesimo comune in cui ha sede l'istituto scolastico o in comuni confinanti.”*

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 27/11/2019, esecutiva ai sensi di legge, il Comune ha approvato il *“Regolamento per la promozione delle attività sportive e ludico motorie e per la gestione e l'uso degli impianti sportivi”* che disciplina l'assegnazione in uso degli spazi sportivi scolastici in orario extrascolastico, nel rispetto della normativa vigente, successivamente

modificato con Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 100 del 30/11/2021

e n. 35 del 25.05.2023;

- il Consiglio di Istituto (art. 38 del D.I. 129/2018), e l'Amministrazione Comunale (Deliberazione n. 123 del 28/06/2024) hanno approvato la convenzione tra Comune e Istituto Scolastico per l'utilizzo degli spazi sportivi scolastici;

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 115 del 07/07/2026 è stato stabilito che potranno essere oggetto di assegnazione per il periodo 01/09/2026 - 31/08/2027 i seguenti spazi sportivi/spazi per attività motoria scolastici:

1) Palestra Scuola Primaria E. De Amicis Via Allende n. 40 Tavarnelle Val di Pesa;

2) Palestra Scuola Secondaria di 1° Il Passignano Via Allende n. 40 Tavarnelle Val di Pesa;

3) Spazio motorio Scuola dell'Infanzia "La Casa del Sole" - Via Bustecca Barberino Val d'Elsa;

4) Spazio polivalente/area gioco Scuola dell'Infanzia "La Casa del Sole" - Via Bustecca Barberino Val d'Elsa;

5) Sala Paola Bandinelli Mugnaini Scuola dell'Infanzia "La Casa dell'Arcobaleno di Marcialla" Via G. Matteotti n. 72 loc. Marcialla;

6) Spazio motorio Scuola Primaria "Andrea Da Barberino" - Via Bustecca Barberino Val d'Elsa;

- è stata acquisita la seguente documentazione:

a) polizza assicurativa di responsabilità civile RCT/RCO intestata all'assegnatario.

Tutto ciò premesso, fra le parti, come in epigrafe indicate e rappresentate, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 Oggetto

Il Comune, a mezzo del suo rappresentante come sopra generalizzato, affida a assegnatario, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, come in epigrafe indicato, l'assegnazione in uso degli spazi sportivi/spazi per attività motoria scolastico individuati nella planimetria **allegata A)**, secondo il programma di utilizzo **allegato B)** al presente atto a farne parte integrante e sostanziale.

Con i locali sopra indicati vengono altresì concessi in uso i beni mobili e le attrezzature sportive fisse in essi presenti messe a disposizione nello spazio.

Le attrezzature sportive mobili presenti nello spazio (es. palloni...) non sono oggetto della presente convenzione e sono di esclusivo utilizzo dell'Istituto scolastico, salvo diverso specifico accordo fra le parti .

Il Comune e l'Istituto Scolastico non assumono veste di custodi dei beni mobili e delle attrezzature che l'assegnatario introduce negli spazi.

L'assegnatario si propone di svolgere in detti locali attività di utilità sociale a vantaggio di bambini, ragazzi e anziani, sostenendo l'Amministrazione nel riconoscimento della funzione sociale dello sport e nella promozione di iniziative volte a rendere più accessibile la pratica delle attività motorie e sportive quale strumenti di educazione, formazione, tutela e miglioramento della salute.

Le finalità perseguite dall'assegnatario con l'utilizzo dei locali rientrano pertanto in quelle istituzionali dell'Amministrazione e nelle funzioni amministrative affidate all'Ente relative alla promozione delle attività

sportive sul territorio, come previsto nell'art. 4 dello Statuto.

Art. 2 Durata

La presente convenzione ha validità dal 01/09/2026 – 31/08/2027.

Al verificarsi di tale scadenza gli spazi dovranno essere restituiti nello stato in cui gli stessi sono stati consegnati, salvo il deterioramento dovuto all'uso e vuoto da persone o cose salvo quelle di cui al precedente art. 1.

Art. 3 Obblighi, oneri e responsabilità a carico dell'assegnatario

L'assegnatario durante il periodo di utilizzo:

- è responsabile del corretto utilizzo degli impianti e delle attrezzature, della custodia, dell'apertura e della chiusura dei locali;

- assume la responsabilità della custodia di beni mobili e attrezzature di sua proprietà che saranno introdotti nello spazio;

- è tenuto a controllare lo stato degli spazi prima, durante e dopo l'uso concesso e segnalare tempestivamente al Comune e alla Dirigenza Scolastica eventuali danni accidentali occorsi a cose o persone;

- comunica con la massima urgenza al Comune, qualsiasi danno, malfunzionamento o anomalia dovesse essere riscontrata ai locali o agli impianti, al fine di consentire all'Amministrazione Comunale di intervenire alla risoluzione ed eventualmente sospendere l'uso della struttura ove necessario a garantire le condizioni di sicurezza;

- assume a proprio carico gli oneri gli oneri relativi alla custodia, pulizie, gestione della sicurezza e delle emergenze, ordine pubblico;

- procede alla applicazione di tutte le misure di sicurezza per quanto attiene il personale dipendente o collaboratore che per quanto riguarda i partecipanti a qualsiasi titolo alle attività come previsto dalle prescrizioni vigenti in materia

di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (D. Lgs. n. 81/2008 s.m.i.), con riferimento alla normativa statale, regionale e delle rispettive federazioni, provvedendo all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro e/o incidenti sull'attività lavorativa svolta all'interno degli spazi ed esonerando il Comune e l'Istituto Scolastico da ogni responsabilità in merito;

- stipula apposita polizza assicurativa di Responsabilità Civile verso terzi e prestatori d'opera a copertura di tutti i danni che l'impresa, i suoi collaboratori o il personale che presti servizio a qualsiasi titolo nella struttura, possano provocare a terzi nello svolgimento delle attività;

- solleva il Comune e la Dirigenza Scolastica da qualsiasi responsabilità inerente allo svolgimento dell'attività per cui è rilasciata l'autorizzazione all'utilizzo, per eventuali danni a persone e/o cose che dall'uso degli spazi e delle attrezzature possa derivare e conseguente l'utilizzo da parte di terzi non autorizzati;

- organizza le entrate e uscite dagli spazi sportivi degli atleti e degli operatori in modo da evitare le fasce orarie di uscita degli studenti e di transito degli scuolabus, secondo le indicazioni che saranno fornite dall'Amministrazione e dall'Istituto. L'assegnatario si assume la responsabilità della sorveglianza degli atleti da 15 minuti prima a 15 minuti dopo l'attività sportiva;

- consente in qualsiasi momento l'accesso al personale il Comune o dell'Istituto Scolastico incaricato di effettuare verifiche;

- garantisce l'inserimento gratuito nelle attività sportive di soggetti svantaggiati segnalati dall'Ufficio Servizi Sociali;

- accetta eventuali indisponibilità degli spazi e/o modifiche degli orari di

assegnazione che dovessero essere necessarie anche in fase successiva all'assegnazione, in relazione alle esigenze dell'Istituto Scolastico o dell'Ente Locale proprietario.

Art. 5 – Oneri del Comune

Il Comune comunica all'assegnatario la scheda di valutazione del rischio relativa agli spazi assegnati: il Comune e l'Istituto Scolastico sono esonerati da ogni ulteriore onere relativo alla sicurezza.

Il Comune assume a proprio carico le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria e le spese per la fornitura di energia elettrica, riscaldamento e acqua potabile.

Art. 6 – Norme di utilizzo degli spazi

L'uso degli spazi deve corrispondere all'osservanza delle norme di seguito indicate:

- l'assegnatario prenderà in gestione i locali, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano alla data di stipula dell'atto di assegnazione;
- l'assegnatario si impegna a destinare i locali alla sola finalità oggetto della convenzione, con pena di decadenza della stessa;
- l'assegnazione non può essere ceduta o trasferita, neanche in parte, ad alcun titolo e per nessun motivo ad altri soggetti, neppure con rapporto di sub – concessione, con pena di risoluzione di diritto;
- l'accesso agli spazi da parte dell'assegnatario è consentito solo negli orari assegnati. Ulteriori richieste di utilizzo degli spazi in orario extra scolastico verranno eventualmente autorizzate dall'Amministrazione previa verifica della disponibilità degli stessi in relazione al piano annuale di utilizzo.
- l'assegnatario dovrà rispettare rigorosamente i giorni e gli orari di

assegnazione, rientra tra gli impegni dell'assegnatario nella durata del turno, predisporre quanto necessario per svolgere la propria attività e lasciare in ordine lo spazio per consentire il regolare svolgimento dell'attività prevista nel turno successivo.

- l'assegnatario dovrà accettare eventuali sospensioni o revoche di assegnazione degli spazi e/o modifiche orarie che dovessero essere necessarie anche in fase successiva all'assegnazione, in relazione alle esigenze espresse dal Comune e/o dall'Istituto Scolastico.

- l'apertura, chiusura e custodia dei locali e dei servizi/spogliatoi annessi, oltre che le pulizie degli stessi ed eventuali altre incombenze connesse all'uso sono a carico dell'assegnatario. L'assegnatario, anche in raccordo con gli altri soggetti utilizzatori, deve provvedere al termine di ogni utilizzo alla pulizia degli spazi, al riordino degli ambienti, al ritiro dei rifiuti in modo da restituire la piena funzionalità ed efficienza degli spazi e dei servizi e spogliatoi annessi per le attività didattiche giornaliere dell'Istituto Scolastico. I materiali di pulizia devono essere riposti in modo non accessibile per gli alunni. L'assegnatario nomina un referente che segua il corretto incarico del servizio di gestione e pulizia degli spazi, comunicando il nominativo prima dell'inizio delle attività sportive il nominativo al Comune che informerà il Dirigente Scolastico.

- i praticanti l'attività sportiva potranno accedere solo se assistiti dagli istruttori, allenatori o responsabili dell'assegnatario, che hanno l'onere di vigilare sulla corretta fruizione dello spazio. L'accesso all'impianto è subordinato alla presenza di almeno un tecnico o dirigente o responsabile per l'assegnatario. Tutti coloro che praticano attività nello spazio assegnato

	dovranno essere regolarmente associati/tesserati con le rispettive Federazioni,	
	Enti o Associazioni e dovranno essere assicurati;	
	- è fatto assoluto divieto fare accedere le persone estranee negli spazi qualora	
	non sia stato espressamente autorizzato;	
	- gli spazi non sono locali di pubblico spettacolo ed è fatto assoluto divieto	
	fare accedere pubblico;	
	- chi pratica attività sportiva in palestra è tenuto ad indossare idonee ed	
	adeguate calzature. È vietata la consumazione di cibi o bevande all'interno	
	degli spazi;	
	- l'assegnatario dovrà comunicare per iscritto il nominativo o i nominativi	
	(compresi i recapiti telefonici e gli indirizzi di residenza) dei responsabili	
	tecnici delle attività e dei responsabili preposti alla custodia, alla vigilanza	
	dello spazio, a cui sono state consegnate le chiavi di accesso. Le chiavi	
	dovranno essere custodite con cura e riconsegnate all'Ufficio Sport alla	
	scadenza del periodo di assegnazione;	
	- l'area di accesso agli spazi sportivi posti in Via Allende n. 40 a Tavarnelle	
	Val di Pesa (Spazio motorio Scuola Primaria E. De Amicis – Spazio motorio	
	Scuola Secondaria 1° Il Passignano) è interdetta al transito dei veicoli, salvo	
	quelli in servizio di emergenza o adibiti al trasporto di disabili. Il cancello di	
	accesso all'area dovrà rimanere chiuso durante lo svolgimento delle attività	
	sportive extra scolastiche, onde evitare ingressi non autorizzati. Le associa-	
	zioni assegnatarie degli spazi in oggetto individueranno un unico referente	
	per la custodia delle chiavi del cancello automatico di accesso. Le chiavi del	
	cancello dovranno essere a disposizione dei referenti delle associazioni asse-	
	gnatarie per consentire l'accesso dei mezzi autorizzati negli orari di utilizzo	

extrascolastico.

- le spese per danni ai locali e alle attrezzature che avessero a verificarsi in corso o in dipendenza dell'uso extrascolastico degli spazi sono a carico dell'assegnatario. Il Comune quantificherà l'entità dei danni e provvederà al recupero delle spese derivanti.

- il Comune può effettuare in qualsiasi momento sopralluoghi per constatare il corretto utilizzo degli spazi, nonché l'osservanza degli orari fissati nell'atto di autorizzazione rilasciato a ciascun soggetto.

Art. 7 – Defibrillatore Semiautomatici Esterni (DAE)

L'assegnatario ha l'obbligo di dotarsi di defibrillatore per le attività sportive svolte negli spazi.

L'assegnatario durante le ore di concessione dello spazio è responsabile della custodia del defibrillatore che deve restare obbligatoriamente nella propria posizione e si impegna a utilizzarlo solo in caso di reale necessità ed emergenza, previa segnalazione alla Centrale Operativa 112 dell'emergenza.

L'assegnatario dovrà garantire la presenza di persone formate all'utilizzo del defibrillatore nel corso delle attività svolte negli spazi durante il proprio orario di utilizzo, nel rispetto della normativa vigente.

L'assegnatario ha l'obbligo di dotarsi in autonomia di una cassetta di pronto soccorso di proprietà per lo svolgimento delle attività programmate nello spazio.

Art. 8 Tariffe

L'assegnatario si impegna al pagamento delle tariffe per l'utilizzo degli spazi stabilite con Deliberazioni della Giunta Comunale n. 115 del 07/07/2026 secondo le modalità comunicate dall'Ente.

Il mancato versamento di quanto dovuto nei termini stabiliti potrà comportare la revoca dell'assegnazione

Art. 9 – Sospensione, revoca

L'assegnatario può sospendere l'assegnazione in uso dello spazio mediante comunicazione al Comune da effettuarsi almeno 30 giorni prima della data stabilita. Saranno poste a carico dell'assegnatario solo le somme relative al periodo di utilizzo dello spazio.

Il Comune può sospendere l'assegnazione in uso in caso di necessità per lo svolgimento di manifestazioni sportive di particolare importanza promosse dall'Amministrazione, per improrogabili interventi di manutenzione, per condizioni climatiche particolarmente avverse o per causa di forza maggiore che rendano gli impianti inagibili, con comunicazione tempestiva all'assegnatario, senza alcuna pretesa di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione. In tali casi l'assegnatario non dovrà corrispondere al titolare della gestione le tariffe dovute per gli spazi non fruiti.

Il Comune, anche su richiesta motivata del Consiglio di Istituto o del Dirigente Scolastico, può sospendere o revocare l'assegnazione degli spazi ai soggetti che ne fanno utilizzo in modo non conforme a quanto specificato nella convenzione di assegnazione, oltre a chiedere comunque ai medesimi il pagamento di eventuali danni accertati. Il Comune provvederà a segnalare ogni inadempimento degli obblighi previsti dalla presente convenzione, reiterate segnalazioni potranno comportare la revoca della convenzione di utilizzo degli spazi.

La revoca della convenzione sarà preceduta dalla contestazione formale delle inadempienze.

Il Comune può revocare le assegnazioni in uso dello spazio senza alcuna pretesa di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione:

- a) per sopravvenuto mutamento delle situazioni di fatto presenti al momento della assegnazione;
- b) per sopravvenuti motivi di interesse pubblico;
- c) per nuova valutazione dell'interesse pubblico originario;
- d) mancato versamento delle tariffe dovute per l'utilizzo.

Art. 10 – Norme fiscali e finali

Tutte le spese inerenti e consequenziali al presente atto, nessuna esclusa o eccettuata, sono a completo ed esclusivo carico dell'assegnatario, che dichiara di accettarle.

Ogni eventuale modifica alla presente convenzione, dovrà risultare da atto scritto e sottoscritto dai rappresentanti delle parti.

La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso ai sensi dell'art.5, comma 2, del D.P.R. 131 del 26/4/1986 con relative spese a carico della parte che avrà necessità di farlo.

Letto confermato e sottoscritto.

Per il Comune di Barberino Tavarnelle

Per assegnatario

ASSEGNETARIO _____

